

Ministero dell'economia e delle Finanze

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, commi da 51 a 58, della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che disciplina l'assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 280 milioni di euro per l'anno 2022, come rideterminato ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;

VISTO il comma 52, del predetto articolo 1, il quale prevede che "Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade; b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti alla progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.";

VISTO il comma 53-bis del citato articolo 1, il quale dispone che "Per il biennio 2022-2023 l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi è il seguente:



Ministero dell'economia e delle Finanze

- a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.";

VISTO il comma 53-ter del citato articolo 1, il quale dispone che "Per i contributi relativi all'anno 2022 il termine di cui al comma 52 è fissato al 15 marzo 2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022.";

VISTO il successivo comma 54 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, il quale prevede che "Ferme restando le priorità di cui ai commi 53 e 53-bis, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio. A decorrere dall'anno 2022, almeno il 40 per cento delle risorse è assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.";

VISTO, altresì, il comma 55 del richiamato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che "Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016,



di concerto con Ministero dell'economia e delle Finanze

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.";

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno in data 1° febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 32 dell'8 febbraio 2022, con successiva Errata-Corrige sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2022, di approvazione delle modalità di istanza per l'assegnazione, nell'anno 2022, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad opere pubbliche, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

VISTO il relativo comunicato del 1° febbraio 2022, pubblicato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell'interno;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei documenti contabili alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP);

VISTO l'ultimo periodo del richiamato comma 55 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che per gli enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, dispone che le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati;

RITENUTO opportuno equiparare ai suddetti enti locali gli enti dissestati che rientrano nel termine di cui all'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la



di concerto con Ministero dell'economia e delle Finanze

digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

VISTE le istanze presentate al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso la predetta Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), entro il termine perentorio del 15 marzo 2022, al fine dell'assegnazione del contributo dell'anno 2022;

CONSIDERATO che a seguito delle verifiche preliminari, contestuali all'inserimento dell'istanza sulla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), le richieste valide ai fini del contributo sono indicate nell'ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, in numero di 12.180, per un totale di euro 1.529.219.561,79;

VALUTATO, pertanto, che l'ammontare del contributo da attribuire alle richieste valide, presentate da ciascun ente, deve essere determinato in base ai criteri di priorità dettati dal comma 53-bis e da quanto stabilito dai successivi commi 54 e 55 del richiamato articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

RITENUTO, ai sensi del citato comma 55, di utilizzare le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione, trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (data osservazione 16 maggio 2022), ad eccezione degli enti dissestati che rientrano nel termine di cui all'articolo 264, comma 2, del T.U.O.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali le informazioni di che trattasi sono ricavate, laddove non disponibili nella richiamata banca dati, dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso alla citata banca dati;

RITENUTO, ai sensi del citato comma 55, di utilizzare, per gli enti di nuova istituzione e per quelli derivanti da fusione di preesistenti enti, le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione degli enti che hanno concorso alla loro formazione;



di concerto con Ministero dell'economia e delle Finanze

CONSIDERATO che lo stanziamento di bilancio disponibile per l'esercizio finanziario 2022 è pari ad euro 280.000.000,00 (duecentottantamilioni/00);

CONSIDERATO che è rispettata la disposizione normativa del predetto comma 54, sulla cui base la quota del 40% dello stanziamento di bilancio disponibile per l'esercizio finanziario 2022, pari ad euro 112.000.000,00 (centododicimilioni/00), deve essere assicurata agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno;

CONSIDERATO che dall'applicazione dei ripetuti criteri discende la formazione della graduatoria per l'attribuzione del contributo, fino a concorrenza dell'ammontare disponibile, pari ad euro 280.000.000,00 per l'anno 2022, come riportata nell'ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;

VISTO il predetto ALLEGATO 1 contenente la graduatoria definitiva delle richieste valide, redatto secondo le priorità precedentemente richiamate;

RITENUTO di dover procedere all'attribuzione del predetto fondo di euro 280.000.000,00 alle richieste classificate dalla posizione n. 1 alla posizione n. 1.782 dell'ALLEGATO 1, per un totale di euro 279.995.660,39;

RITENUTO di non dover procedere all'attribuzione delle risorse residuali di euro 4.339,61, che non risultano sufficienti a soddisfare le ulteriori richieste di contributo:

VISTO il comma 56 del citato articolo 1, che disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato nel caso in cui il comune beneficiario non proceda ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto;

CONSIDERATO che, riguardo l'affidamento della progettazione, ai sensi del comma 57 del citato articolo 1, è previsto un controllo attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come: «LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITA"



di concerto con Ministero dell'economia e delle Finanze

PROGETTUALE_anno 2022», in base alle informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG);

CONSIDERATO che al fine dell'attuazione di quanto previsto al comma 56 dell'articolo 1, occorre individuare un termine certo per l'affidamento della progettazione e che lo stesso termine, stante il combinato disposto dei commi 56 e 57 del richiamato articolo 1, può essere individuato nella data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto, come riportata sul CIG, secondo le modalità di cui alla Delibera dell'ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – B.D.A.P.";

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO l'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive;



di concerto con Ministero dell'economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

DECRETA

Articolo 1

Determinazione delle richieste valide ai fini dell'attribuzione del contributo

1. Le richieste ritenute valide ai fini dell'attribuzione del contributo per l'anno 2022, sono riportate nell'ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2 Enti locali assegnatari del contributo

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i contributi relativi alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, concernente interventi di opere pubbliche, sono assegnati, fino a concorrenza delle risorse disponibili per l'anno 2022, agli enti locali che hanno prodotto richieste di contributo valide, dalla posizione numero 1 alla posizione numero 1.782, per un totale complessivo di euro 279.995.660,39, come riportato nella graduatoria di cui all'ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
- 2. Non è consentito, dopo l'adozione del presente provvedimento, apportare variazioni agli elementi inseriti nelle richieste di finanziamento in quanto gli stessi hanno concorso alla determinazione della graduatoria di attribuzione del contributo e non sono più modificabili.



di concerto con Ministero dell'economia e delle Finanze

Articolo 3 Monitoraggio delle attività di progettazione

- 1. Ciascun ente beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell'articolo 2, è tenuto affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto. In caso di inosservanza del termine, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Con le medesime modalità il Ministero dell'interno provvederà, altresì, a recuperare le quote del contributo non utilizzate per la realizzazione dell'attività progettuale finanziata.
- 2. Il monitoraggio delle attività di progettazione di cui al comma 1 e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dove gli interventi sono classificati come: «LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITA' PROGETTUALE anno 2022».
- 3. Il controllo sull'affidamento della progettazione, il cui termine iniziale coincide con la data di pubblicazione del CIG perfezionato sul sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ed è effettuato tramite il sistema di cui al comma 2. Tramite il medesimo sistema sono verificate anche le informazioni sull'avanzamento delle attività di progettazione. In sede di creazione del CIG deve essere indicato e associato il codice unico di progetto (CUP) identificativo del progetto oggetto di finanziamento.
- 4. L'effettiva realizzazione dell'attività progettuale aggiudicata è riscontrata attraverso il sistema di cui al comma 2. A tal fine, gli enti beneficiari, pena il recupero delle relative quote di contributo, assicurano la costante alimentazione del sistema fino alla chiusura del relativo CUP.



di concerto con Ministero dell'economia e delle Finanze

5. Con successivo provvedimento sono individuate le modalità per lo svolgimento dei controlli a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 4 *Erogazione del contributo*

- 1. Il Ministero dell'interno provvederà ad erogare il contributo assegnato agli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 2, entro il 15 luglio 2022, al fine di garantire la corretta imputazione dell'entrata relativa al contributo di cui al presente decreto. Con apposito comunicato pubblicato sul sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale sarà data notizia dell'avvenuto pagamento del contributo in esame.
- 2. Per gli enti locali delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle rispettive regioni e province autonome, secondo quanto disposto dai relativi statuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2022

Il Ragioniere Generale dello Stato Mazzotta Il Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali Sgaraglia